


REGOLAMENTO

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE INTEGRATA CONSULTIVA LAVORI E OPERE SUI PROCEDIMENTI EDILIZI



CICLOPE

ART. 1 – PREMESSE E FINALITA'

- 1- L'art. 118 comma 4 della Costituzione sancisce il principio di "Sussidiarietà c.d. orizzontale" prevedendo che: *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;
- 2- La Legge 22 maggio 2017, n. 81 *"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"*, all'art. 5 *"Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi"*, nell'ambito della concretizzazione del principio di sussidiarietà prevede:
"Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurre i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) *individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste;*
 - b) *individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;*
 - c) *individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).**2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".*
- 3- In attesa del decreto legislativo da parte del Governo di cui al punto 2, il presente Regolamento in attuazione dei principi richiamati ai precedenti punti 1 e 2 detta disposizioni atte a semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche, finalizzate alla riduzione dei tempi dei procedimenti edilizi.
- 4- L'art. 5 comma 1 del Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia (d'ora innanzi OAR) n. 1/97 ex articolo 42 RD n. 2537/25 (deliberato nella seduta del 5 settembre 1997 modificato con delibera del 18 luglio 2000), prevede *"Per l'istruttoria di particolari questioni, il Consiglio può deliberare l'istituzione di Commissioni consiliari, a tempo determinato o permanenti, formate da consiglieri e, ove consentito, da membri esterni"*.

ART. 2 - DEFINIZIONE E COMPITI

- 1- Al fine del raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, con il presente Regolamento, si istituisce in via sperimentale "La Commissione Integrata Consultiva Lavori e Opere sui Procedimenti Edilizi" (d'ora innanzi CICLOPE);
- 2- La CICLOPE è l'organo consultivo dell'Ordine dell'OAR, che esprimerà pareri su richiesta degli Architetti regolarmente iscritti all'OAR, sui procedimenti edilizi che gli stessi intendono presentare, utilizzando la modulistica unificata vigente, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia - SUE del relativo Comune, sotteso al territorio di competenza di quest'Ordine.
- 3- I pareri resi dalla CICLOPE, si attivano su richiesta facoltativa dell'Architetto regolarmente iscritto all'OAR e non hanno carattere vincolante.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE, COMPOSIZIONE E NOMINA della CIC(L)OPE

- 1- I componenti della CICLOPE, che sarà organizzata in Commissioni Territoriali, sono nominati dal Consiglio dell'OAR.
- 2- Ogni singola CICLOPE Territoriale sarà composta:
 - a) da una Segreteria che avrà competenze uniche per tutte le Commissioni Territoriali, che curerà tutte le attività istruttorie;
 - b) da un membro del Consiglio dell'OAR o suo delegato;
 - c) da due membri esperti in materia urbanistica ed edilizia, scelti per la riconosciuta competenza in questo settore, prioritariamente provenienti dagli ambiti territoriali cui è tenuta ad esprimersi la CICLOPE;
- 3- Ad ogni componente della CICLOPE di cui al precedente punto 2, verrà corrisposto un compenso quale ristoro per le attività svolte pari a 200 € per singola seduta oltre oneri assicurativi derivanti dalla responsabilità civile;
- 4- La CICLOPE rimane in carica per quattro anni, coincidenti con il mandato del Consiglio dell'OAR, con proroga massima di 45 giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine di cui sopra per consentirne le nuove nomine. I suoi membri possono essere rinominati consecutivamente una sola volta.
- 5- I membri della CICLOPE dovranno astenersi dall'esprimere il proprio parere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale. La partecipazione al voto su un procedimento edilizio, per i membri della CICLOPE, motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, la direzione lavori o la costruzione dell'opera medesima. La trasgressione comporta la revoca della nomina a membro della Commissione ed il deferimento alla commissione di disciplina dell'OAR.
- 6- In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti della CICLOPE il Consiglio dell'OAR procede alla relativa sostituzione con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo di durata in carica della Commissione stessa.

ART. 4 - FUNZIONAMENTO E PUBBLICITÀ

- 1- La CICLOPE si riunisce nella Sede dell'OAR almeno una volta ogni 15 giorni - fatto salvo l'assenza di procedure da esaminare, che sarà comunicata preventivamente dalla Segreteria almeno 5 giorni prima della seduta -. Ogni seduta avrà una durata minima di sei ore. I membri che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla carica.
- 2- La convocazione è comunicata per iscritto dalla Segreteria e deve pervenire almeno cinque giorni prima della seduta, con l'elenco delle procedure da esaminare.
- 3- Il parere emesso dalla CICLOPE è unico e potrà essere:
 - Contrario, nel qual caso va adeguatamente motivato;
 - Favorevole;
 - Condizionato, nel qual caso vanno esplicitati i rimedi affinché il parere possa essere del tipo "Favorevole".

Il parere sarà emesso sulla base delle dichiarazioni e asseverazioni rese dal soggetto legittimato e dal Tecnico nominato dallo stesso. Ove dovessero essere riscontrate attestazioni non veritiere, la CICLOPE comunicherà, previa valutazione, quanto rilevato alla Commissione di disciplina ed eventualmente all'autorità giudiziaria.

Poiché il parere è unico, ove i componenti non dovessero convergere sul medesimo esito, lo stesso sarà emesso a maggioranza rimanendo agli atti la valutazione di ogni singolo componente della CICLOPE.

- 4- Delle adunanze della CICLOPE viene redatto apposito verbale firmato da tutti i membri. Sugli elaborati verrà apposta la dicitura: "Esaminato nella seduta del..... dalla CICLOPE con esito.....Contrario ovvero Favorevole oppure Condizionato". I pareri della CICLOPE possono essere resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da pubblicare sul sito web dell'OAR.
- 5- Il parere della CICLOPE deve essere espresso entro il termine di 30 gg, con decorrenza della data stabilita per la relativa seduta.
- 6- Per casi di elevata complessità, la CICLOPE Territoriale potrà ricorrere alla richiesta di riunione congiunta con i Rappresentanti di tutte le CICLOPE, per le dovute valutazioni e le conseguenti determinazioni di merito, con contestuale comunicazione al Tecnico richiedente.
- 7- Può essere presente ai lavori istruttori della CICLOPE, facendone esplicita domanda, il Tecnico richiedente che ha redatto la procedura edilizia, al fine di illustrare il progetto, senza diritto di voto.
- 8- La CICLOPE, qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un supplemento di istruttoria per i seguenti motivi:
 - a) convocazione del Tecnico richiedente, nel corso della riunione della CICLOPE;
 - b) necessità del sopralluogo.La richiesta di convocazione del Tecnico va comunicata dalla Segretaria allo stesso Tecnico, con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata presenza del Tecnico convocato, la CICLOPE non renderà il parere.
- 9- Nei Comuni dotati di sistema di presentazione progetti per via telematica, previo accordo tra le parti, la CICLOPE potrà esprimere il proprio parere attraverso lo stesso sistema telematico.

ART. 5 - COSTI

- 1- La richiesta di parere alla CICLOPE comporterà un versamento per diritti di istruttoria in base al grado di complessità del procedimento, secondo il seguente schema:

esame CILA		100 €
esame SCIA		200 €
esame SCIA in alternativa al Permesso di Costruire ovvero PdC		
immobili con superficie	S < 200 mq	300 €
immobili con superficie	200 mq < S < 500 mq	400 €
immobili con superficie	500 mq < S < 1.000 mq	500 €
immobili con superficie	S > 1.000 mq	1.000 €